



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 451

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

presentata il 13 giugno 2023 dai Consiglieri Polato, Soranzo, Razzolini, Pavanetto e Formaggio

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza sono riservate allo Stato e per la medesima disposizione alle Regioni è attribuita la sola competenza in materia di "polizia amministrativa regionale e locale";
- la legge n. 65 del 7 marzo 1986 conferisce al personale di polizia locale (comunale e provinciale) funzioni di polizia giudiziaria, mentre per i dipendenti dei Comuni è prevista una limitata qualifica (ausiliaria) di agenti di pubblica sicurezza;
- tale normativa, tuttora vigente, se contestualizzata all'epoca e alle dinamiche istituzionali di ormai quasi 40 anni fa, fu una sorta di norma rivoluzionaria grazie anche alla forma adottata di "legge quadro" che lasciava ampi spazi di normazione regionale abilitata così ad integrare ed in qualche modo a territorializzare le disposizioni generali emanate dal legislatore statale in rapporto alle singole realtà locali; quel che poteva apparire come un elemento positivo, finì per mutarsi in genericità delle aree e delle nozioni di riferimento che restarono indefinite o addirittura solo astratte;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- la summenzionata legge n. 65 non era priva di vulnus normativi che spesso sono stati colmati "solo" dalla giurisprudenza;
- la più autorevole decisione in materia è contenuta infatti nella sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 21 settembre 2012 che ha sancito l'equiparazione del personale della polizia locale a quello delle soggettività ricomprese nel comparto sicurezza, che notoriamente annovera le polizie statali e gli organismi a queste parificate, assegnando agli oltre 60 mila operatori di polizia locale, gli stessi oneri delle altre forze di polizia, senza però riconoscere loro gli stessi onori;

- questi, infatti, esclusi dal novero delle “vere polizie” (che per definizione sono solo quelle che rientrano nella legge n. 121/1981), si trovano ad operare dall’interno di un limbo: quello dell’impiegato in divisa, del dipendente comunale con funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia amministrativa, ecc., ma che pur sempre impiegato comunale resta. E all’impiegato comunale ferito in servizio non può essere riconosciuto l’infortunio sul lavoro, perché non è previsto che questi possa incorrere in un conflitto a fuoco o anche solo possa essere investito rilevando un incidente, solo perché agli impiegati comunali questo non dovrebbe succedere;

CONSIDERATO CHE:

- è ormai improrogabile l’esigenza di intervenire con una riforma completa ed esaustiva che disciplini lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale e ne definisca precisi compiti e funzioni;

- sicurezza e legalità sono valori reciprocamente inscindibili e la loro realizzazione e la loro tutela richiedono una profonda rielaborazione normativa che possa armonizzare la funzionalità dell’azione di polizia con il rispetto dei diritti e con le problematiche relative, soprattutto, alle politiche della prevenzione della criminalità e del controllo del territorio;

- l’episodio che si è consumato a Fara Vicentino nel mese scorso, e che per solo un centimetro non si è trasformato in tragedia, ha reso chiara la necessità sempre più concreta di una legge di riforma della polizia locale che superi definitivamente la legge quadro n. 65/1986;

- le polizie locali, come dimostra l’accaduto, non solo lavorano fianco a fianco alle polizie nazionali ma operano assiduamente sul territorio come vera e propria “*forza di polizia ad ordinamento locale*”, così definita dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno 2020;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono state depositate diverse proposte di legge quadro in materia:

- **C.600 - 193 Legislatura**

Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale

- **S.610 - 193 Legislatura**

Legge quadro sull’ordinamento della polizia locale

- **C.875 - 193 Legislatura**

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale

- **C.125 - 193 Legislatura**

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale;

RITENUTO che al personale di polizia locale vada riservata un’attenzione particolare nell’ambito dell’auspicata riforma, ormai non più rinviabile;

RITENUTO ALTRESÌ CHE nel contempo e nel rispetto delle rispettive competenze la Regione possa avviare uno studio finalizzato alla valutazione di un aggiornamento dell’attuale impianto normativo regionale previsto dalla *legge regionale n. 24 del 23 giugno 2020 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”* che miri a garantire maggior efficienza ed efficacia del servizio reso alle nostre comunità e maggior tutela agli operatori e alle loro famiglie garantendo quelle tutele che ad oggi, alla luce di una legislazione “sfavorevole”, sono loro negate;

impegna la Giunta regionale

a sostenere nelle sedi opportune ogni iniziativa utile a sollecitare la riforma dell'ordinamento della polizia locale e a valutare l'avvio di uno studio finalizzato all'aggiornamento e miglioramento della legge regionale n. 24 del 23 giugno 2020.
